

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Per la realizzazione del progetto:

“Definire nuovi modelli organizzativi nella gestione del paziente cronico al fine di prevenire le riacutizzazioni presso gli ospedali di Amatrice e di Rieti”

TRA

l’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS”, con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161, codice fiscale 80211730587, rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, **Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone**

E

l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in seguito denominata “ASL Rieti”, con sede in Rieti, Via del Terminillo 42, cap. 02100, codice fiscale 00821180577, rappresentata per la stipula del presente atto dal Commissario Straordinario, **Dott. Mauro Maccari**

di seguito definite anche singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”

Premesso che

- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto (DM 24 ottobre 2014) - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto Statuto per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l’ISS, attraverso il Centro Nazionale della Clinical Governance (CNCG) sostiene gli approcci assistenziali orientati all’accessibilità e all’equità delle cure, facilitando l’adozione dei modelli integrati basati su standard quali-quantitativi di riferimento per le applicazioni sociali e sanitarie nell’ambito delle nuove tecnologie informatiche e della telemedicina, la diffusione degli strumenti gestionali per l’appropriatezza e l’efficacia nei servizi sanitari e la formazione professionale per l'erogazione di cure basate sull'evidenza, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;

- l'ASL Rieti ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale sia collettiva, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale. Nel perseguire il miglioramento continuo della qualità clinico-assistenziale, i professionisti dell'ASL Rieti e le relative progettualità devono fare riferimento ai risultati della ricerca scientifica (sia sotto forma di studi primari che fonti secondarie e terziarie come sintesi dei risultati della ricerca), al fine di realizzare attività di clinical governance con elevati standards di performance organizzativa e assistenziale;
- L'ISS e l'ASL Rieti intendono collaborare alla realizzazione del progetto congiunto "Definire nuovi modelli organizzativi nella gestione del paziente cronico al fine di prevenire riacutizzazioni presso gli ospedali di Amatrice e Rieti";
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse e sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e ASL Rieti per la realizzazione del progetto: **"Definire nuovi modelli organizzativi nella gestione del paziente cronico al fine di prevenire le riacutizzazioni presso gli ospedali di Amatrice e di Rieti"**.

Lo scopo del progetto è quello definire nuovi modelli organizzativi volti a promuovere una nuova idea di assistenza basata sulla medicina di iniziativa, l'integrazione di attività di prevenzione e promozione della salute e percorsi di presa in carico della cronicità, in modo da assicurare:

- una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione;

- una definizione efficiente ed efficace delle prestazioni da erogare e del luogo in cui devono essere erogate (integrazione Ospedale-Territorio);
- una efficace presa in carico della popolazione di riferimento.

Gli specifici obiettivi sono di seguito indicati:

- Partecipazione al processo di sviluppo dei modelli organizzativi degli Ospedali nell'ottica di una sempre maggiore integrazione ospedale-territorio, anche in riferimento alla definizione di indicatori di monitoraggio del processo e degli esiti;
- Partecipazione al processo di implementazione di nuove tecnologie e telemedicina all'interno dei percorsi clinico-organizzativi in integrazione territorio-ospedale e socio-sanitaria;
- Identificazione delle buone pratiche organizzativo-assistenziali per il miglioramento dell'assistenza;
- Aggiornare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari in merito alle suddette tematiche;
- Utilizzo degli strumenti del governo clinico (PDTA, AUDIT, formazione continua, misurazione degli esiti) per il miglioramento dei servizi assicurando elevati standard clinico assistenziali.
- Migliorare la qualità organizzativa dell'assistenza fornita ai pazienti.

L'attività di collaborazione delle Parti, sarà la seguente:

- lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi socio sanitari e assistenziali;
- la collaborazione nello sviluppo e nella promozione di buone pratiche cliniche che rendano efficiente il lavoro dei professionisti nella gestione integrata e multidisciplinare del paziente a distanza;
- la creazione di percorsi che consentano l'introduzione di servizi digitali tipo telemonitoraggio, teleconsulto e televisita per garantire la continuità, la qualità ed accessibilità alle cure dei pazienti;

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo si specifica che l'ASL Rieti comunicherà all'ISS dati aggregati riferiti a valori statistici ed epidemiologici di malattia, incidenza, prevalenza ed esito come da Piano Nazionali Esiti e Nuovo Sistema di Garanzia. Tali dati non sono in alcun modo riconducibili a persone fisiche.

Le parti lavoreranno congiuntamente per raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

Art. 3
Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l'ISS la Dott.ssa Velia Bruno, Direttore del Centro Nazionale della Clinical Governance, e per l'Asl di Rieti il Dott. Angelo Barbato, Direttore Sanitario Aziendale.

Art. 4
Durata e costi sostenuti

La durata del presente accordo è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È possibile prorogare la scadenza del presente atto per una sola volta e per un periodo non superiore ai 36 mesi. L'eventuale proroga richiede il consenso scritto da ambo le Parti.

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Art. 5
Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Art.6

Risultati Scientifici

Per “risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.

Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art.7

Pubblicazioni

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l'ha trasmessa in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente e formalmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art .8 **Tutela dei dati personali**

Il presente Accordo di Collaborazione è regolato, per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e ss.mm.ii.

Le Parti contraenti dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all'esecuzione del presente Accordo e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo, ovvero per altre finalità affini o simili, non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

Le parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per la durata del presente Accordo e comunque per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano a predisporre e mantenere un livello di sicurezza adeguato, adottando tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR necessarie, al fine di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679.

Si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività di ricerca realizzate nell'ambito del presente accordo di collaborazione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate, oltre al rispetto del segreto professionale e del codice deontologico, laddove previsti in riferimento all'attività svolta.

Le Parti, nell'ambito del presente Accordo, assumono la veste di Titolari Autonomi del Trattamento.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Accordo di collaborazione che possano determinare un trattamento di dati personali, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Le Parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.):

- per l'ISS, raggiungibile all'indirizzo email: responsabile.protezionedati@iss.it;
- per l'ASL Rieti, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@asl.rieti.it.

Art. 9

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti e annunci pubblici

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna di esse.

Il presente accordo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, senza il previo consenso scritto.

Art. 10
Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione.

Art. 11
Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al presente accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti che sottoscrivono il presente atto.

Art. 12
Foro competente

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 13
Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.

Il presente accordo, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R.N. 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'ASL Rieti sul conto corrente dell'ISS – Intesa San Paolo - IBAN: IT13K0306903219100000300001.

Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Presidente
Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone

Per l'ASL di Rieti

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

